

Leg. ~~III~~ Civile =
N. 3746

Woltergo 8 luglio 28

Controricorso

di

Celestino Bassi

Avv. Emilio Caldara

Discussa l'8 luglio 28

P.M. chiesto il rigetto del ricorso Bi
chi

Roma, 7 gennaio 1898

Caro Baldara,

Barducci mi ha tenuto al corrente dei suoi passi verso l'ingegnere. Serri mi ha narrato il suo colloquio che prelude certamente ad un'intesa.

Del resto quando si discute e non ci si impunta si trova sempre la via media della conciliazione. Barducci è disposto a ~~non~~ scendere di sotto il 25% l'ingegnere è disposto a salire ^{parendolo} oltre il 33% dove ^{parrebbe} dovesse intravedersi. Temo che si incontreranno ~~un poco più su~~ ~~di~~ ~~una~~ ~~linea~~ ~~media~~.

In quanto a Fardini non so proprio che cosa pensare. È un contegno così strano che ha della follia. Provverò a chiedergli il fascicolo. Intanto per farvi vedere di trovar modo di far girare la perizia

che hai' presso di' te. Divuena
pari presto perche non e'
troppo tempo da perdere.

Saluti e molti auguri

per l'anno nuovo

Caro Caldara,

Roma, 7 gennaio 38

Ci do' atto ~~della~~
d'aver ricevuto un assegno circolare
di L. 250, come fondo per
il ricorso del cas. Celestina

Bassi da far notificare qui
a Roma e poi depositare in
Cancelleria.

Il ricorso originale, con le tue copie
~~da notificare e girato proprio ora, e sarà~~
~~già che avverti e certo~~
notificato certamente entro la
giornata di domani.

Ciao saluti cordiali.

Lu. Arr. Emilio Caldara

Via Privata Siracusa, 3

Milano

Provenute da Caldara
il 5 gennaio 1938

L. 250

Notifica ricorso (6 gennaio 38)

L. 13,90

Depositato il 10 gennaio 38.

Dritti chiamata 14,10

Dolli e mercede. 24,00

38,10

38,10

L. 52,00

Roma, 17 giugno 78

Caro Caldara,

Levo state depositate
in Cancelleria e alla Procura
generale le copie del ricorso
Josa che si disentera alla
Legione il 4 luglio.

Vi mando l'avviso della fissazione
per l'udienza dell'8
luglio del ricorso Bassi Celestino.
Mandarmi le copie ~~del~~

Saluti cordiali

Dott. avv. EMILIO CALDARA
Dott. avv. MARIA CALDARA

MILANO (114)
Via Privata Siracusa, 3
Telefono 50-653

19 giugno 1938

Bassi - Bianchi

Caro Bonomi,

ricevo l'avviso per la discussione
all'udienza dell'8 luglio di questo ricorso,
in cui noi siamo resistenti. Poichè io devo veni-
re a Roma per il 4, è impossibile che vi ritorni
il giorno 8. Vedrai di provvedere tu, anche sol-
tento, se gli altri discutono, per mantenere il
controricorso.

Con i più cordiali saluti.

Emilio Caldara

Roma, 24 giugno 58^o

Caro Caldara,

Le ho scritto ieri sera ho ricevuto
la delega del sig. Murnari
com. Luigi ~~per~~ che servita
per l'adunanza del 30 presso
il notaio Russo Ajello.

Per ~~la~~ causa in Capitaneria
di Celestino Barri, fissata
per l'8 luglio, io non ho
nulla nel mio fascicolo.

Lei prego percu (specialmente
se debbo discuterla) di portarmi
la mattina ~~di~~ di domenica 3 luglio, quando
~~il~~ ~~giorno~~ ~~8~~ ~~luglio~~ ~~quando~~
~~lei~~ verrai da me, copia del
ricorso e del controricorso, e se

credi, la solita memoria
da depositare. Il termine
per tale deposito scade il
4 luglio.

Saluti cordiali!

Dott. avv. EMILIO CALDARA
Dott. avv. MARIA CALDARA

Raccomandata

MILANO (114) 22 giugno 1978
Via Privata Siracusa, 3
Telefono 50-653

Banca Com. Ital. - Monte di Pietà Roma.

a. S. E. l'on. avv. Ivano Bonomi

Roma

piazza della Libertà, 4

Caro Bonomi,

come d'accordo, ti mando la procura speciale richiesta dal notaio dott. Russo-Ajello per la comparizione avanti di lui il 30 giugno corr. Naturalmente, tu farai comparire Pardini... tenendolo ben d'occhio.

Conto di essere a Roma il mattino del 3 luglio. Se tu sarai a Roma, cercherò di venire da te quel mattino stesso verso le 10 per tenerti libero il giorno 4, in cui farei conto di ripartire per Milano la sera.

Con i più cordiali saluti.

Emilio Caldara

*25 giugno
inviata delega a Pardini
per raccomandato.*

Avv. FRANCESCO GAROFALO

ROMA

VIA VIRGINIO ORSINI 19

TELEFONO 30-546

S.E. Prof. Avv. IVANOE BONOMI

Piazza della Libertà : 4

R O M A

=====



R O M A

CONTRORICORSO

di BASSI cav. CELESTINO residente in Milano ed elettivamente domiciliato in Roma-piazza della Libertà N.4- presso S.R.l'on. avv. Ivano Bonomi, del quale è rappresentato e assistito in unione all'avv. Emilio Caldera di Milano, per procura in calce

c o n t r o

Ditta BIANCHI GIOVANNI di Luino, in persona di BIANCHI ALDO ed ELDA e CARNEVALI GIUSEPPINA, elettivamente domiciliati in Roma presso l'avv. Francesco Carofalo, via Virginio Orsini N.19.-

in punto

preteso annullamento della sentenza 18-24 luglio 1937 -XV-del R^o. Tribunale di Varese.

Il capo della sentenza denunciata, che i ricorrenti investono con due motivi di cassazione e sfoggio di dottrina e giurisprudenza, è questo : "Dichiara interamente compensate le spese dei due giudizi di primo e di secondo grado nei confronti della ditta attrice, del Bassi e del Sironi, comprese le competenze di procuratore e l'onorario di avvocato".

Ciò è giudicato in ordine all'appello del chian-

to in garanzia Sironi. Poi la sentenza, giudicando in ordine all'appello degli attuali ricorrenti Bianchi, lo accoglie in massima e, rinviando la causa al primo giudice, delega a questo di pronunciarsi anche sulle spese del giudizio di appello.

Niente di più chiaro e di più logico. Ma i ricorrenti hanno voluto confondere e mettere in contraddizione le due cose e, solo dopo avere scritto quattro pagine di motivi, hanno ~~spertz gli occhi~~ aggiunto :
"Qualora la pronuncia di compensazione dovesse interpretarsi come limitata alle sole spese cagionate dalla partecipazione del Sironi e dai suoi appelli, resterebbe pur sempre fermo, anche per questa parte limitata, il nostro primo motivo : difetto di motivazione".

Non c'era proprio bisogno di alcun lavoro di interpretazione per leggere nel dispositivo della sentenza che la compensazione era appunto limitata alle spese derivanti dalla partecipazione del Sironi alla causa e dai suoi appelli. Non resta, quindi, che da vedere se la sentenza su questo punto difetti di motivazione.

E' norma e prassi costante che la motivazione può emergere dal complesso della sentenza. Ma nel caso concreto ciò che doveva eliminare ogni dubbio sul

significato del dispositivo in ordine alle spese è proprio la larga motivazione, con cui la sentenza ha trattato gli appelli del Sironi, che ha respinto per considerazioni di diritto non prospettate dalle controparti. Se a questo punto il Tribunale avesse scritto quello che opportunamente è scritto dopo l'esame dell'appello Bianchi circa le spese, compensando le prime e demandando al primo giudice di pronunciarsi sulle seconde, nemmeno parte avversa avrebbe trovato a ridire. Però non sembra ammissibile che abbia a censurare la sentenza solo perchè la motivazione si trova un po' più lontana dalla conclusione.

D'altra parte, pur senza entrare nel merito, è evidente che i signori Bianchi avrebbero dovuto essere paghi che il Tribunale deferisca il giuramento d'ufficio, anzichè al Bassi, proprio a loro cui incombeva l'onere della prova e che possono impunemente giurare qualsiasi cosa sulla cognizione svuta a mezzo d'altri. E, se la proporzione deve avere qualche importanza nell'applicazione del diritto, il loro ricorso è giudicato.

Per questi motivi il controricorrente Bassi

chiede e conclude

che il ricorso della ditta Bianchi Giovanni venga respinto con tutte le conseguenze di legge, compresa la condanna nelle spese a favore del resistente.

Milano, 5 gennaio 1938 -XVI-

Nomino miei avvocati agli effetti della redazione, presentazione e notifica del controricorso e di tutto il relativo giudizio avanti la R. Corte di Cassazione del Regno S.E. l'on. avv. Ivano Bonomi di Roma e l'on. avv. Emilio Caldara di Milano, con tutte la facoltà di legge e d'uso ed elezione di domicilio in Roma presso S.E. l'on. Ivano Bonomi, in piazza della Libertà n° 4.

Attesto vera la firma qui sopra apposta dal cav. Celestino Bassi.

Milano, 5 gennaio 1938 -XVI-



AVANTI DA ECO. MA CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

M E M O R I A

della ditta BIANCHI di Luino, in persona di BIANCHI
ALDO ed ELDA e CARNOVALI GIUSEPPINA, rappresentati e
difesi dall'avv. Francesco Garofalo di Roma, Via Orsi-
ni 19, procuratore domiciliatario

C O N T R O

BASSI CELESTINO di Milano elett. dom. presso S.E.L'on.
Ivanoe Bonomi sul ricorso per annullamento della sen-
tenza 18/24 luglio 1937 del R. Tribunale di Varese.

o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o

Prendiamo atto del riconoscimento del controricor-
rente : che, cioè, la pronuncia di compensazione delle
spese concerne il solo appello Sironi e non tutte
le precedenti fasi dell'altro rapporto processuale
Bianchi = Bessi.

Dobbiamo però rilevare che tale riconoscimento é
frutto più del nostro ricorso, che non della chiarez-
za della sentenza impugnata (la quale é veramente
oscura ed ambigua : lasciava e lascia veramente edito
al dubbio); poiché é certo, e ne avevamo i sintomi, che,
se noi non avessimo interposto ricorso avanti questo
Supremo Collegio, ben diversa tesi avrebbe sostenuto
il Bessi circa la portata della pronuncia sulle spe-
se (assai grave, trattandosi di varie costose prece-

denti fasi di giudizio).

Ancora : il suddetto riconoscimento (che per se non toglierebbe il diritto al ricorso) tocca soltanto il nostro secondo mezzo di ricorso; e non anche il primo, poiché il difetto di motivazione sussiste sempre per la pronuncia di compensazione delle spese, anche limitata al solo ~~Sironi~~ appello Sironi. Su questo punto il controricorrente cerca di offrire lui i motivi della pronuncia di compensazione, traendoli
.... dalla motivazione offerta dalla sentenza pel merito della causa !!! E deve così implicitamente riconoscere che non una parola di motivazione vi fu.

Del resto, l'osservazione che siasi " respinto l'appello (Sironi) per considerazioni di diritto non prospettate dalle controparti " (sic il controricorrente) a parte che non sarebbe legittimo motivo per compensare le spese, non risponde a verità. Rileverebbe certamente in ~~ipotesi~~ ipotesi la Corte Ecce ma che l'aver il giudice prestato (per la sua stessa funzione iura movit curia) motivi di diritto ad una delle difese, non è di per se fatto legittimamente la compensazione delle spese. Ma è questa una considerazione prematura, poiché concerne il merito della motivazione...
mancante.

F.to avv. Gino Gerla

Garofalo

Avv. Francesco Garofalo

Bassi cav. Celestino per quanto concerne il presente giudizio di appello. Per P.Q.M. definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ogni diversa istanza ed eccezione disattesa. Rigetta l'appello proposto da Sironi Manlio avverso la sentenza del Pretore di Luino in data 25/27 novembre 1935, (1935) e dichiara irricevibile l'appello incidentale proposto dallo stesso Manlio Sironi avverso la sentenza del Pretore di Luino in data 18/19/febbraio 1937 XV°.

Dichiara interamente compensate le spese dei due giudizi di primo e secondo grado nei confronti della ditta attrice, del Bassi e del Sironi, comprese le competenze di procuratore e l'onorario di avvocato. In riforma della sentenza 18/19 febbraio 1937 XV° del Pretore di Luino nei confronti della ditta attrice e del Bassi cav. Celestino: Deferisce agli attori Bianchi

Elda ed Aldo e Carnovali Giuseppina giuramento supplementario sulla seguente formula: "Giuro e giurando affermo essere a mia cognizione che la ditta Bianchi Giovanni consegnò e pose in opera i serramenti di cui è causa nella villa del Bassi cav. Celestino unicamente a seguito della obbligazione assunta dal Bassi di pagare alla ditta Bianchi il prezzo che i serramenti stessi ove al pagamento non avesse provveduto il Sironi Manlio." Rimette la parti avanti il sig. Pretore

L. Scimone

di Luino, per la prestazione del giuramento e per il
proseguo del giudizio; delegando tal Giudice a prov-
vedere, in sede di definitiva pronuncia, anche sulle spe-
se del presente giudizio di appello nei confronti
delle dette parti. Così deciso in Varese in camerad
di Consiglio il 18 luglio 1937 XV°. Fto Fazio, fto Sten-
dardo, fto Lorzio est., fto Dotti. Pubblicata dal Can-
celliere capo sottoscritto all'udienza pubblica del
Tribunale di Varese in data 24 luglio 1937 XV° median-
te lettura datane a norma di legge fto Roncati.

1°) Uff. Giud. Galmarini e 11 marzo 1937 XV° approvato
postilla - Reg. a Varese il 13-8-37 al N. 119 con L. 40, 50.

*Comunicazione a tutti gli Uffici Giudiziari
che ne siano rinvolti e dei cittadini esenti di
nozze e del loro coniuge al presente al Ministero
pubblico di darvi assistenza, a tutti i magistrati
ed ufficiali della forza pubblica, di concorrere
sia essa quando ne sia legalmente richiesto.*

*per copie conforme all'originale che si rilascia
per la prima volta in formula esecutive ri-
chiesta dall'avv. Fanelli nell'interesse del suo
rappresentato. Varese, 14 Agosto 1937 - Il Can-
celliere Capo Fto: Roncati.*

*Per copia conforme ad alba per uso notifiche.
Varese, li 14 Agosto 1937 - Il Cancelliere Capo*

Roncati



rese in data 18/24 luglio 1937 XV° in copia autenti-
ca spedita in forma esecutiva. Con espressa riserva
da parte della richiedente citta Bianchi, nei nomi,
di proporre gravame avverso la predetta sentenza 18/
24 luglio 1937 XV° del R. Tribunale di Varese. a norma
e nei termini di legge.

L'Ufficiale Giudiziario
R. TRIBUNALE DI VARESE

Officio

Copia di tutto quanto sopra e retro in uno al presen-
te atto da me Uff. Giud. sottoscritta ho rimesso e ri-
lasciato quanto al cav. BASSI CELESTINO al domicilio
dallo stesso eletto in Varese presso e nello studio
dell'avv. proc. comm. Giulio Moroni, Via veratti 8 quivi
consegnandola a mani di *esso Avv. Giulio*

et Moroni

esso intimato al un muto assente

CINERAVALLI CARLO
COMMESSO GIUDIZIARIO
TRIBUNALE VARESE

Cinera

L'Ufficiale Giudiziario
R. TRIBUNALE DI VARESE

Fusco Officio





Sent. n° 246

*Copia aut.
G. Azorini*

In nome di S.M. VITTORIO EMANUELE III° per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA-Il Tribunale Civile di Varese Costituito in pubblica udienza nelle persone degli Illm^{ti} signori: Fazio comm. Vincenzo, Presidente; Stendardo cav. Carlo, Giudice, Lerizio cav. Ulrico, Giudice, est.; ha pronunciato la seguente SENTENZA nelle due cause riunite promosse con citazione I° Luglio 1936 Urr. Giud. Fusco inscritte al n° 445 e 150 R.G. e spedite all'udienza del 26 giugno 1937 XV°, la prima tra SIRONI MANLIO di Luino, appellante col proc. dom. avv. Chirola CONTRO BASSI Cav. CELESTINO di P. V. T. appellato col proc. e dom. avv. G. Meroni, e CONTRO EREDI DI BIANCHI GIOVANNI di Luino, appellati col proc. e dom. avv. G. Fanelli. Oggetto: Appello sentenza 27 novembre 1935 Pretura Luino; la seconda da DITTA BIANCHI GIOVANNI corr. in Luino in persona di ELDA ed ALDO BIANCHI e di CARNOVALI GIUSEPPINA, appellante col proc. dom. avv. G. Fanelli CONTRO BASSI Cav. CELESTINO di P. V. appellato col proc. e dom. avv. G. Meroni CONTRO SIRONI MANLIO, appellato col proc. e dom. avv. Chirola. Oggetto: Pagamento somma. In entrambe le cause conclusioni per l'appellante: Piacca al Tribunale Illmo ogni contraria istanza e conclusione reietta, giudicare, in riforma della sentenza

1018
3
180
43

Carlo
Trib
Il Tribunale
P

27 novembre 1935 del Pretore di Luino - In via preliminare: Esser nulla la sentenza appellata per difetto della formalità della data, e ad ogni modo irrituale per essere stata pronunciata in luogo di semplice ordinanza. In ipotesi: Non potersi far luogo all'abbinamento delle due cause promosse, l'una con citazione 19/9/1935, e l'altra con atto 30 settembre 1935 rispettivamente del Bianchi e del Bassi, per incompetenza del Magistrato adito, e perché non dipendenti dallo stesso titolo. In ipotesi subordinata e di merito: Assolversi Sironi Manlio dalle domande contro di lui spiegate. In ogni caso col favore delle spese e competenze di causa, da attribuirsi al sottoscritto procuratore, che dichiara di avere anticipate le spese e non ricevute gli onorari. L'avv. G. Moroni in entrambe le cause nell'interesse del Bassi Celestino conclude: In principalità : Piaccia al Tribunale Illmo respinto l'appello proposto da Sironi Manlio contro la sentenza 25/27 novembre 1935 del Pretore di Luino e l'appello proposto dalla ditta G. la sentenza 18/19 febbraio 1935 del Pretore, confermare in ogni parte le sentenze stesse. Rifiuse le spese e le competenze del presente giudizio di appello. Illmo ammettere per il tecnico del Tribunale



nale Ilmo eligendo sui seguenti quesiti:1°)"Dica il perito se tutti i serramenti forniti dalla ditta Bianchi Giovanni per la costruzione della casa del cav. Bassi Celestino ed elencati nella ratura proposta dalla stessa ditta Bianchi, non risultino compresi nel contratto di appalto intervenuto per la costruzione della stessa casa tra esso cav. Bassi ed il capm. Manlio Sironi"-2°)"Dica il perito se i serramenti posti in opera dalla ditta Bianchi su ordinazione del cap. Sironi nella casa del cav. Bassi non risultino di qualità scadenti e tali da avere necessitato modifiche e riparazioni dopo la messa in opera"-Sempre riu-
le spese. -L' avv. Fanelli nell' interesse della ditta Bianchi in entrambe le cause conclude: Ogni altra istanza, eccezione e deduzione reietta piaccia al Tribunale, Illmo Giudicare: 1°) Sull' appello proposto dal Sironi Manlio avverso la sentenza del Pretore di Luino in data 27/XI/1935 : a) confermarsi l' appellata sentenza e per l' effetto : b) condannarsi il Sironi stesso alle spese ed onorari dell' appello medesimo-2°) Sull' appello interposto dalla deducente avverso la sentenza del Pretore di Luino in data 18/19 febbraio 1937 a) in totale riforma della sentenza stessa condannarsi il cav. Bassi Celestino all' immediato pagamento a favore della ditta Bianchi Giovanni corr. in Luino nei

nomi, della somma di L. 3371 oltre gli interessi di mora del 5% dalla domanda al saldo. b) Condannarsi il predetto Bassi Celestino alle spese ed onorari di primo e secondo giudizio, sentenza, sua registrazione e successive occorrenze. c) Mandare l'emananda sentenza di clausola esecutiva. IN FATTO - Con atto 19 settembre 1935 XIII^o la ditta Bianchi Giovanni, corr. in Luino, in persona di Bianchi Giovanni, domiciliata elettivamente in Luino, piazza V. Emanuele o presso il dott. proc. Giovanni Raneli, premesso di aver fornito serramenti diversi per la somma di L. 2211 al cav. Bassi Celestino, res. in Corto Vairavaglia che ne negava il pagamento, citava la detto Bassi avanti il sig. Pretore di Luino, per sentirlo condannare al pagamento a favore della ditta istante della menzionata somma di L. 2211 con gli interessi commerciali dalla domanda e le spese di causa, sentenza esecutiva con atto 30 settembre 1935 il Bassi cav. Celestino, assumendo che i serramenti di cui sopra dovevano essere pagati alla ditta Bianchi dal capomastro Sironi Manlio, residente in Cernignaga di Luino, in forza di un contratto di appalto a forfait, intervenuto fra esso Bassi ed il Sironi, per quale il Sironi si era impegnato a costruire per conto del Bassi una casa in Cernignaga, comprendendosi specificatamente nei



forrait i serramenti costruiti dalla ditta Bianchi, citava avanti il sig. Pretore di Luino, il detto Manlio Sironi a tenere sollevato ed indenne esso Bassi dalle domande contro di lui proposte dalla ditta Bianchi Giovanni con l'atto 19 settembre 1935 sopra riportato. In giudizio comparivano avanti il Pretore la ditta Bianchi ed il Bassi cav. Celestino. Non anche il Sironi che si manteneva contumace. Il Pretore con sentenza 25/27 novembre 1935 ammetteva prova per interpello del Sironi e del Bianchi, nonche prova per testi proposta dal Bassi e prova e prova per testi dedotta dalla ditta Bianchi. Le ammesse prove erano eseguite come dai verbali prodotti in giudizio in copia autentica. In sede di esecuzione delle prove stesse compariva in giudizio il Sironi Manlio rappresentato dall'avv. Vincenzo Chirola di Luino per mandato ad lites 20 aprile 1936 rogato in Mogadiscio dal R. Residente in quella città. Il Sironi, così rappresentato eseguiva prova contraria sui fatti dedotti dal Bassi. Prima dell'esecuzione della prova Sironi sorgeva controversia tra il proc. del Sironi e il proc. del Bassi, eccpendosi dal secondo la nullità della prova Sironi. Il pretore riservava al merito la decisione sull'incidente. Con sentenza 18/19 febbraio 1937 il Pretore, previa risoluzione dell'incidente Sironi Bassi

dianzi accennato, giudicando sulle varie questioni insorte fra le parti e sul merito, sospeso ogni altro provvedimento, deferiva al Bassi cav. Celestino giuramento suppletorio sulla seguente formula: "Giuro e giurando affermo che i serramenti forniti dalla ditta Bianchi furono inclusi nel contratto di appalto stipulato tra me giurante e il capomastro Sironi Manlio cui ebbi a corrispondere ogni e qualsiasi spettanza" "Giuro e giurando nego di avere comunque promesso o garantito il pagamento della fornitura eseguita dal Bianchi e di cui è causa." Tale sentenza veniva notificata ad istanza del Bassi in data 25 marzo 1937, eseguendosi la notificazione, nei riguardi del Sironi, mediante deposito nella casa Comunale di Luino a termini dell'art. 139 capv. 6 C.F.C. Con atto 1° luglio 1936 il Sironi Manlio interponeva appello avverso la sentenza 25/27 novembre 1935, sopra menzionata, dicendola ingiusta e gravatoria nei suoi riguardi per i motivi di rito e di merito nell'atto menzionati. E per l'effetto citava sia il Bassi cav. Celestino che i sigg. Bianchi Aldo ed Elda fu Giovanni, quali eredi del titolare della ditta Bianchi Giovanni nel frattempo recessi defunto avanti questo Tribunale per sentir respingere le richieste proposte contro di lui dal Bassi con la citazione 30 settembre 1935 - Con atto 11 mar-



zo 1937 la ditta Bianchi Giovanni, in persona di Elda ed Aldo Bianchi e di Carnovali Giuseppina, domiciliati elettivamente in Varese, Via Sacco n. 18 presso l'avv. Giovanni Fanelli, interponeva appello avverso la sentenza 18/19 febbraio 1937 del Pretore di Luino, pure sopra ricordata, dichiarando essere detta sentenza ingiusta e gravata nei riguardi di essa appellante per avere il Pretore deferito al Bassi cav. Celestino il giuramento suppletorio ed errato apprezzamento delle circ. stanze di cause. La ditta Bianchi citava quindi il Bassi cav. Celestino ed il capomastro Manlio Sironi avanti questo Tribunale per sentire in totale riforma della sentenza stessa condannare il Bassi cav. Celestino al pagamento a favore della ditta appellante, nei nomi, della somma di L. 3371 oltre gli interessi di mora dalla domanda, con rifusione delle spese di entrambi i giudizi. In questa sede le parti si costituivano, come in epigrafe nei due giudizi di appello, quello cioè proposto dal Sironi Manlio contro la sentenza 25/27 novembre 1935 del Pretore di Luino, e l'altra proposto dalla ditta Bianchi Giovanni contro la sentenza 18/19 febbraio 1937 dello stesso Pretore. Nel secondo giudizio di appello proponeva poi appello incidentale il Sironi Manlio, sempre rappresentato dall'avv. Vincenzo Chirola. I due giudizi di appello

venivano consensualmente riuniti. Infine alla udienza del 26 giugno u. s. i procuratori delle parti nei giudizi riuniti concludevano come é sopra riportato, IN

DIRITTO - Osserva, per quanto concerne la posizione processuale del Sironi Manlio, che se il Sironi ha senza dubbio diritto, quale militare in Africa Orientale di avvalersi della disposizione del R. D. L. 9 gennaio 1936 XIV° n° 32 circa la sospensione delle prescrizioni e dei termini perentori nei confronti dei militari che parteciparono alle operazioni nell'A. O., é evidente che tale favore della legge trova i suoi limiti nella condotta processuale della parte a cui beneficio la citata disposizione venne stabilita. Nella specie il Sironi Manlio con atto 20 aprile 1936, eretto in Mogadiscio avanti il R. Residente in tale città avente funzioni di Notaio per l'Ordinamento Giudiziario vigente in quella Colonia, costituì e nominò suo procuratore alle liti l'avv. Vincenzo Chirola, che lo rappresenta nell'attuale giudizio, concedendo allo stesso ogni più ampia facoltà, come quella "di rappresentarlo in tutte le cause, tanto attive che passive, avanti Conciliatori, Pretori, Tribunali, Corti di Appello, con facoltà di transigere e conciliare, di addiventare a tutti gli atti ed incumbenti opportuni e necessari sino alla finale esecuzione delle cause stesse, e con



promessa di averne l'operato per valido e ratificato".
Onde il Sironi con tale atto nominò chi lo rappresentasse nel presente giudizio. Nel quale, infatti, il Chirola si costituì nell'interesse del Sironi. L'attuale giudizio deve pertanto avere il suo ordinario corso, senza che più sia possibile invocare la disp. del cit. R.D.L. 9 gennaio 1936. Contraddittoria e senza giuridico effetto, è quindi la dichiarazione del Chirola di rappresentare il Sironi ai sensi del cit. R.D.L. 9 gennaio 1936, ed illegittima è la richiesta, avanzata dallo stesso avv. Chirola di sospensione del giudizio nei confronti del Sironi in applicazione della citata disposizione di legge. Devono adunque esaminarsi le istanze del Sironi nei riguardi di entrambe le sentenze appellate. Circa la prima di tali sentenze - quella che risulta pubblicata in data 27 novembre 1935 - va disattesa l'asserita nullità della stessa per mancanza, nella copia notificata, della menzione della data in cui venne dal Pretore decisa. Simile mancanza costituisce unicamente un errore materiale della copia notificata, emergente dal certificato del Cancelliere della Preture di Luino, prodotto in giudizio dalla ditta Bianchi, che la sentenza in oggetto, porta, nel suo originale, la data di pronuncia del 25 novembre 1935, e quella di pubblicazione del 27 stesso mese ed

anno. L'asserita nullità pertanto non sussiste; la disp. dell'art. 360 n°3 C.P.C. comminata di nullità dell'art. 361 n°2 stesso codice, riferendosi senza dubbio all'originale della sentenza. Quante alle altre eccezioni non può esser dubbia la legalità dell'abbinamento delle cause disposto dal Pretore, essendosi nell'ambito dell'art. 100 n°1 Cod. Proc. Civ. Né è legittimo parlare d'incapacità del Pretore per ragione di valore che, se la cognizione di tal Giudice si estese all'esame del contratto di appalto intervenuto fra il Bassi ed il Sironi di ammontare eccedente la competenza pretoria, è da rilevare - il che ha importanza decisiva - che non l'intero contratto venne in contestazione, bensì solo parte di esso, e precisamente quella parte - non esorbitante la competenza del Pretore - che aveva per oggetto la somministrazione dei serramenti di che alla contesa specifica fra le parti. Inesatto e contro il diritto è infine quanto si deduce dal Sironi per contrastare il nesso giuridico fra le due domande. - Nei riguardi della seconda delle impugnate sentenze - la sentenza 18/19 febbraio 1937 - giustamente dal Sironi si contesta che la stessa abbia acquistato nei suoi confronti riguardo autorità di cosa giudicata. Tale sentenza infatti risulta notificata al Sironi ad istanza del cav. Bassi a termini del capov. 6 del-



l'art. 139 cod. proc. civ. mediante deposito nella casa Com
Comunale di Luino per avere l'Ufficiale Giudiziario
trovato chiusa l'abitazione del Sironi ed assenti i
congiunti e dipendenti dello stesso. Ora tale notifica
è inefficace in quanto nella intestazione della sen-
tenza è dichiarato quale domiciliatario del Sironi il
procuratore dello stesso avv. Chirola ed è fatta spe-
cifica menzione della procura alle liti 20 aprile 1936,
rilasciata dal Sironi al Chirola. Onde la notificazio-
ne doveva eseguirsi presso l'avv. Chirola a termini
dell'art. 367 Cod. Proc. Civ. Che se poi fosse lecito pre-
scindere dagli effetti giuridici della citata procura
20 aprile 1936 diverrebbe senz'altro applicabile il
disposto del R.D.L. 9 gennaio 1936, pel quale non po-
trebbe mai il Sironi, tuttora militare nella Africa
Orientale Italiana, essere incorso nella decadenza del
termine di appellare. La sentenza in oggetto non può
dirsi adunque passata in giudicato nei confronti del
Sironi. Senonché il Collegio deve per altro rilevare
che, allo stato attuale, non può nemmeno dirsi che, con-
tro la sentenza 18/19 febbraio 1937, esiste da parte
del Sironi un valido atto d'impugnazione. Il Sironi
infatti non ha sin oggi, avverso detta sentenza, inter-
posto appello a termini di legge. Egli dichiara di in-
terevenire nel giudizio di appello a termini dell'art.

487 Cod. Proc. Civ. nelle forme dell'appello incidentale. Ma è evidente come la procedura dell'appello incidentale non sia nella specie applicabile. È notorio come il diritto di appellare in via incidentale completa alla parte contro la quale venne già proposto appello dall'altra parte e che avrebbe interesse ad impugnare la stessa sentenza. L'appellato in tal caso avendo ricevuta l'intimazione dell'appello principale del suo avversario, non ha bisogno di spiegare la propria iniziativa processuale mediante un proprio atto di citazione. Ha invece facoltà di appellare incidentalmente nel modo e nel termine stabilito dalla legge. È evidente che in si fatta posizione non si trovi il Sironi, che avrebbe dovuto, per impugnare leittimamente la sentenza di cui si tratta, proporre contro la medesima regolare gravame. Ciò il Sironi non ha fatto, e questo Collegio non può prendere in esame una impugnazione che, non essendo proposta nei modi di legge deve considerarsi quale inesistente. Deve quindi questo Collegio procedere all'esame della sentenza 18/19 febbraio 1937, prescindendo dalla illegale impugnazione del Sironi. Per tale esame vanno considerate le emergenze processuali costituite in giudizio solo dalla attrice ditta Bianchi e dal convenuto cav. Bassi, ma altresì dal Sironi. La cui attività proces-

suale nel giudizio sino alla sentenza 18/19 febbraio 1937 e stata perfettamente legittima. E in particolare legale si mostra la prova orale esperita dal Sironi, che fu parte in giudizio, e che a seguito della notificazione della sentenza 25/27 novembre 1935 aveva diritto di eseguire la controprova delle circostanze dedotte a prova dal Bassi. Per il che non può ritenersi motivo di nullità l'aver il Sironi notificato i nominativi dei suoi testi prima di costituirsi in giudizio: essendo stata l'udienza per la esecuzione della prova fissata dal Pretore per un giorno determinato, e dovendo i nominativi dei testi notificarsi alle altre parti prima di tal giorno, non si vede come il Sironi, che doveva comparire all'udienza stabilita per la prova, avrebbe potuto altrimenti comportarsi, senza decadere dal diritto di esperire la controprova. Scendendo quindi all'esame delle dette emergenze processuali, osserva questo Collegio che la ricerca deve essere rivolta ad accertare se il Bassi cav. Celestino abbia assunta una specifica obbligazione nei confronti della ditta Bianchi, e ciò prescindendo dalla persona che abbia ordinato alla Bianchi la esecuzione dei serramenti in questione. Con che rimane imprègiudicata la efficacia e la portata del contratto di appalto intervenuto tra il Bassi ed il Sironi. E precisamente,

ammesso pure che i serramenti siano stati ordinati dal Sironi in esecuzione del contratto Sironi-Bassi, e da stabilire se il Bassi abbia assunta verso la ditta Bianchi una obbligazione, in forza della quale egli sia tenuto verso la Bianchi al pagamento dei serramenti, che non si contesta furono dalla Bianchi eseguiti e collocati nella villa del Bassi e non vennero alla Bianchi dal Sironi pagati. Orbene, a ritenere che il Bassi assumesse una siffatta personale obbligazione, elementi tutt'altro che trascurabili emergono dalle risultanze del processo. In prima, elementi non lievi presenta la prova esperita dalla ditta Bianchi, nella quale i testi Lanella Giuseppe e Frascaroli Emilio hanno deposto in modo specifico circa l'assunzione di una tale obbligazione da parte del Bassi. Il quale, secondo il deposito dei detti testi, si sarebbe direttamente obbligato di fronte alla ditta Bianchi al pagamento dei serramenti, e ciò appunto a seguito del rifiuto della ditta medesima di eseguire l'ordinazione datale dal Sironi, nella quale dichiarava di non aver fiducia. Ed il Bassi si sarebbe obbligato alla presenza dei testi medesimi che, nella epoca di cui si tratta, lavoravano quali operai alle dipendenze della ditta Bianchi. Altri indizi a conferma dell'obbligazione assunta dal Bassi emergono dalla prova esperita dal Sironi, i cui

testi Segrada Mario e Macchi Giovanni, operai dipendenti dal Sironi nella costruzione della villa Bassi, hanno entrambi deposto come nel corso dei lavori si seppe che la ditta Bianchi non voleva fornire i serramenti al Sironi non avendo fiducia nello stesso. Inoltre il teste Bisagni Vitale che pure lavorò nella villa nell'epoca di cui si discute, ha deposto in modo specifico che il Bianchi Giovanni, titolare della ditta attrice, dichiarò al Bassi che aveva pronti i serramenti ma non era disposto a consegnarli non avendo fiducia nel Sironi. Il Bianchi specificò che avrebbe consegnato i serramenti solo se il Bassi avesse garantito il pagamento del loro importo. Il Bassi allora secondo il teste invitò il Bianchi a consegnare i serramenti dichiarando che li avrebbe lui pagati ove non li avesse pagati il Sironi. Ma oltre che dalle prove ora cennate, esperite dalla ditta Bianchi e dal Sironi, il Collegio deve rilevare come legittimi indizi a favore dell'assunto della ditta attrice si ricavano dalla stessa prova contraria fornita dal Bassi. Infatti il teste Fontanella Giacomo ha deposto di ricordare (il teste non conosce i termini del contratto Bassi-Sironi) che il Bassi gli dette l'incarico di recarsi dalla ditta Bianchi allo scopo di sollecitare la posa in opera dei serramenti nella sua

villa. Nei colloqui che il teste ebbe col figlio del Bianchi Giovanni, oggi defunto, il Fontanella ebbe l'impressione che vi fosse da parte del Bianchi una certa titubanza alla fornitura in oggetto per non avere il Bianchi fiducia nella solvibilità del Sironi. Il teste espose tale sua impressione al Bassi, il quale ebbe a dirgli che, ove fosse stata salvaguardata la sua posizione contrattuale nei riguardi del Sironi, allo scopo di non dover pagare due volte il prezzo dei serramenti, sarebbe stato disposto a corrispondere direttamente al Bianchi il prezzo medesimo. Il teste riferì fedelmente al figlio del Bianchi le dichiarazioni del Bassi e consigliò il Bianchi a scrivere al Bassi, specificando, esattamente la posizione contrattuale delle parti. Il teste ha aggiunto che fra il Bianchi e il Bassi non intervenne un accordo scritto nel senso da lui consigliato, ma di non poter escludere che vi intervenisse un accordo verbale. Rileva quindi il Collegio essere in tal modo provata l'esistenza in causa di elementi di non dubbio valore a favore della tesi della ditta attrice. Elementi che vengono avvalorati dalla deposizione del teste Fontanella il quale ultimo è ben vero che non conosce se un impegno scritto intervenisse tra il Bassi e la ditta Bianchi, ma conferma nel modo più conveniente

che la ditta Bianchi era restia a consegnare i ser-
ramenti appunto per non aver fiducia nel Sironi, quale
è in modo preciso la tesi della ditta attrice. Lo stes-
so teste Fontanella non esclude poi che tra il Bian-
chi ed il Bassi intervenisse un accordo verbale del-
la specie di quello di cui hanno parlato i testi del-
la ditta attrice. Le risultanze fin qui esposte non
sono poi combattute dagli altri testi presentati dal
Bassi, non potendo questo Collegio fondare il proprio
convincimento sulla teste Fedeli Ada, che ha in modo
troppo apodittico escluso l'esistenza di una obbli-
gazione del Bassi, senza giustificare in modo persua-
sivo la esclusione che, essendo un fatto negativo, non
può essere eliminato con semplici negazioni. Deve per-
tanto constatarsi che in causa la situazione proces-
suale della ditta attrice è assai più suffragata di
quella del convenuto cav. Bassi. E ciò al contrario di
quanto ha ritenuto il Pretore con la sentenza 18/19
febbraio 1937. La parte che in causa ha più provato
è pertanto la ditta Bianchi, e di questo il Collegio
deve tener conto per l'ulteriore svolgimento del giu-
dizio. Nel quale, quantunque il Collegio debba ritene-
re che l'assunto della ditta attrice sia sorretto da
più favorevoli elementi di giudizio, non di meno, per
migliore accertamento delle richieste delle parti,

stimasi completare la prova mediante il giuramento di che all'art. 1375 Cod. Civ. da deferirsi all'attrice che nel giudizio ha offerto prove maggiori. Tale completamento della prova è imposto dalle circostanze di fatto che consigliano di disporre il detto incombente. Il giuramento va deferito, per l'avvenuta morte del Bianchi Giovanni, agli eredi dello stesso, e deve avere per oggetto la cognizione del fatto assunto dall'attrice. Che questo Collegio non può prendere in considerazione l'eccezione sollevata in questa sede dal Bassi cav. Celestino circa la difettosa qualità e fabbricazione dei serramenti, trattandosi senza dubbio di vizi redibitori per l'esercizio della cui azione è decorso il termine stabilito dalla legge a pena di decadenza. Che la sentenza 18/19 febbraio 1937 va pertanto riformata ed il giudizio va sospeso sino all'espletamento dell'incombente, pel quale la causa va rimessa per il suo ulteriore svolgimento, avanti il primo Giudice, a termini dell'art. 492 Cod. Proc. Civ. Che circa le spese, il Collegio reputa dichiararle per intero compensate, in entrambi i giudizi di primo grado e di appello nei confronti del Bassi, dell'attrice e del Sirani, mentre è opportuno demandare al primo Giudice al quale la causa deve ritornare, la decisione sulle spese nei riguardi della ditta attrice e del



Cancelleria della Corte di Cassazione del Regno

SEZIONE III. SEZIONE CIVILE

N. 27745 R. G. 193

10 GIU. 1938 Anno XVI

Roma, _____ 193_____ - Anno _____

Pel disposto dell'art. 537 del Codice di procedura civile, il sottoscritto avvisa la S. V. Ill.ma che S. E. il Primo Presidente ha fissato l'udienza del giorno 8 LUG. 1938 Anno XVI per la discussione del ricorso di Francesco Bonomi

Francesco Bonomi

IL CANCELLIERE

Ill.mo

Signor Avvocato

Le Celdera - Francesco Bonomi

Se il ricorso è connesso ad altro si prega informarne la Cancelleria indicando possibilmente il numero del Registro Generale.

Per il deposito degli atti in Cancelleria e per la consegna delle copie in carta libera della sentenza denunziata, del ricorso, del controricorso e delle memorie da distribuire ai Signori Magistrati, devono essere rigorosamente osservate le avvertenze e norme della Prima Presidenza inserite nel Calendario Giudiziario di Roma.

Boveri



AVANTI LA ECC. MA CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

R I C O R S O

della Ditta BIANCHI GIOVANNI di Luino in persona dei
Sigg. BIANCHI ALDO e ELDA e CARNEVALI GIUSEPPINA, re-
sidenti in Luino, rappresentati e difesi dagli Avvo-
cati Francesco Garofalo di Roma, procuratore domici-
liario e Gino Gorla per procura come in calce

c o n t r o

BASSI Cav. CELESTINO, residente a Porto Valtravaglia
e SIRONI MANLIO residente a Luino

per annullamento

della sentenza 18-24 luglio 1937-XV° del Tribunale
di Varese resa fra le parti, notificata il 16-8-1937

F A T T O

Con atto 19-9-1935 la ricorrente Ditta Bianchi chia-
mava il Cav. Bassi Celestino evanti il Pretore di
Luino pel pagamento della somma di L. 3.371.= quale
importo d'una fornitura di serramenti. Con atto 30
settembre 1935 il Bassi chiamava in garanzia Sironi
Manlio, affermando che a questi incombeva il pagamen-
to, in base al contratto d'appalto per la costruzio-
ne della casa, in cui furono posti i serramenti in
parola. Il Bassi si difendeva nei confronti della
Bianchi, sostenendo che questi aveva diritto al pa-
gamento verso il solo Sironi. Ribatteva la Bianchi

che il Bassi si era invece impegnato personalmente a pagare i serramenti. Con sentenza 25-27 novembre 1935 il Pretore ammetteva le prove dedotte hinc et inde dalla Bianchi e dal Bassi. E, dopo le prove, con sentenza 18-19/2/1937 deferiva giuramento suppletorio al Bassi.

Avverso le due sentenze appellavano avanti il Tribunale di Varese: - contro la prima il Sironi con atto 1-7-1936; - contro la seconda la Bianchi, con atto 11-3-1937, per essersi ingiustamente deferito il giuramento suppletorio al Bassi. Ivi proponeva appello incidentale anche il Sironi. Riuniti i due appelli, con sentenza 18-24/7/1937 il Tribunale rigettati gli appelli del Sironi "dichiarava interamente compensate le spese dei due giudizi di primo e secondo grado nei confronti della Ditta attrice (Bianchi), del Bassi e del Sironi".

Accolte l'appello Bianchi e rimesse le parti Bianchi e Bassi avanti il Pretore, delegava "tal giudice a procedere, in sede di definitiva pronuncia, anche sulle spese del presente giudizio di appello, nei confronti delle dette parti".

Contro la surriferita pronuncia di compensazione delle spese la Bianchi ricorre al Supremo Collegio per i seguenti motivi:



I°- MOTIVO

Difetto di motivazione: violazione degli artt. 517 n. 2 e 360 n. 6, 361 n. 2 c.p.c.

Il Sironi era rimasto soccombente nei suoi appelli; la lite principale fra la Bianchi e il Bassi non era ancora definitivamente decisa (si ordinava, il giuramento suppletorio). Nonostante ciò, il Tribunale ha compensato con la formula surriferita le spese di primo grado e d'appelle del rapporto a tre. Pronuncia assai grave, si noti, specie se con essa si è inteso compensare le spese di tutti i precorsi giudizi, in rapporto al petitum, assai costosi.

I motivi della compensazione non si vedono e non li ha visti neppure il Tribunale, poichè non v'ha fatto alcun minimo cenno (non ricorre neppure nel caso quella motivazione implicita, che si suol trarre dalla soccombenza reciproca).

Se la compensazione rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, l'esercizio di tale potere dev'essere motivato, sia pure nel modo più conciso, come ha ritenuto, con la dottrina (Chiovenda, La condanna delle spese giudiziali, n.389 p. 403; Mortara, Comm., IV, p.140; Mattiolo, IV n. 194), la giurisprudenza di questo Supremo Collegio: Cass.11 marzo 1935 in Rep.For. 1935 Voce cit. n.99: "La fa-

coltà di dichiarare compensate in tutto o in parte
le spese del giudizio è affidata dalla legge ad una
estimazione equitativa del giudice, la quale, se è
congruente motivata, è incensurabile in Cassazione".

Conformi: Cass. 9-2-1933 in Rep. Foro it. Voce Spese
giudiz. n. 48; Cass. 25-3-1931, Rep. 1931 cit. n. 59;
Cass. 16-2-1932 Rep. Foro it. 1932 Voce cit. n. 59-60;
Cass. 21-6-1933, Rep. cit. 1933 n. 51 e 27-7-1933 ivi
n. 55; Cass. 12-12-1935 Rep. Foro 1935 Voce cit. n. 76;
Cass. 10-1-1936 Mass. Foro, F3 (che ritiene sufficiente
la dichiarazione che concorrono giusti motivi, di-
chiarazione che neppur vi fu nel caso).

Nel caso tutta la motivazione è contenuta in queste
parole "il collegio reputa di dichiarare le spese
per intero compensate, ecc." 1

II° - MOTIVO

Violazione dell'art. 370 c.p.c.; e degli artt. 360
n. 6, 361 n. 2, 517 n. 2.

Ancora: quanto ai rapporti della Bianchi (attrice
principale) col Bassi suo convenuto, non essendo an-
cora stata emessa pronuncia definitiva (si ordinava
il giuramento suppletorio), non si poteva pronuncia-
re sulle spese degli anteriori giudizi, in quanto
questi giudizi neppur concretavano una fase inciden-
tale o comunque uno stadio chiuso del giudizio; vi

si contenevano invece meri provvedimenti preparatori del definitivo. Invero, se è lecita la pronuncia sulle spese anche con sentenza interlocutoria, occorre sempre che questa chiuda una fase, uno stadio, del giudizio (es. ammissibilità di mezzi istruttori, competenza, legittimazione attiva o passiva, autenticità di scritture ecc.). È necessario, insomma, come dice l'art. 370 c.p.c., che vi sia succombenza, quindi chiusura della controversia su una questione, incidentale o di merito.

Così Chiovenda, La condanna nelle spese giudiziali cit. n. 278 a 282. E così la giurisprudenza di questo Supremo Collegio, in quanto, ammettendo la facoltà di pronunciare sulle spese anche in interlocutoria, accenna al concetto di fase del giudizio, che deve chiudersi con la interlocutoria stessa:

Cass. 17-12-1935 n. 3668 in Rep. Foro 1935, voce Spese cit. n. 6; Cass. 24-6-1935 ivi n. 24; Cass. 15 gennaio 1936 n. 130 in Rep. Foro, 1936, voce Spese cit. n. 209 (chiarissima pel richiamo al concetto di fase del giudizio chiude con sentenza), nonché le altre 6 sentenze nel Rep. 1936 cit. al n. 210-215.

Ma ancora: doveva la sentenza impugnata motivare perchè mai, pur non essendosi ancora giunti al definitivo, nè essendovi sentenza conclusiva di una fase,

si potesse già pronunciare sulle spese dei precedenti giudizi.

Nei due susposti motivi si presuppone che la pronuncia di compensazione si riferisca, non solo alle spese cagionate dalla partecipazione al giudizio del Sironi e dai suoi appelli, ma anche alle spese dei precedenti giudizi sui rapporti Bianchi-Bassi; dimodochè al definitivo sia riservata solo la pronuncia sulle spese dell'appello Bianchi e sulle spese del successivo giudizio di merito, cui rinviava il Tribunale.

Qualora invece la pronuncia di compensazione dovesse interpretarsi come limitata alle sole spese cagionate dalla partecipazione del Sironi e dai suoi appelli, resterebbe pur sempre fermo, anche per questa parte limitata, il nostro primo motivo difetto di motivazione. Pertanto

si c h i e d e .

la cassazione della impugnata sentenza del Tribunale di Varese 18-24 luglio 1937 pel capo concernente la compensazione delle spese, con tutti i conseguenziali provvedimenti, anche in ordine alle spese.

Av. Francesco Garofoli

ELENCO PRODUZIONI

1)- Procura speciale 28 ottobre 1937 n. 5295 di Rep.
Notaio G. Ferrini.

2)- Copia autentica sentenza impugnata 18-24/7/1937.

3)- Fascicolo atti e doc. dei precedenti giudizi.

4)- Certificato di deposito del seguente letterale
tenore: "Ufficio Atti Giudiziari Milane - L'Avv. Gi-
"no Gorla con denaro proprio ha pagato L. 301 per
"ricorrere in cassazione contro la sentenza del Tri-
"bunale di Varese 18-24/7/1937 nella causa Ditta
"Bianchi Giovanni contro Bassi Celestino e contro
"Sironi Manlio - 6 novembre 1937-XVI° F.to il proc.
" illegibile".

FUSCO ALFONSO
UFFICIALE GIUDIZIARIO
7/13 di report.
con Copia
12.11.1937
Ditta
Cancelliere

Aut. Giuseppe Jacopini

ATTO DI NOTIFICA

Varese, li 12 (Dodici) Novembre 1937 + VI;
Ad istanza dei Signori Elda e Aldo Bianchi e Carne-
valli Giuseppina res. in Luino, rappresentati dal
proc.º Avv. Francesco Garofalo di Roma Via Virginio
Orsini n. 9. Io sottoscritto Uff. Giud. addetto al
R. Tribunale di Varese ho notificato ai Signori
Sironi Manlio di Luino al dom. eletto presso il proc.
Avv. Vincenzo Chirola in Varese Via Veratti n. 9 e
al Sig. Bassi Cav. Celestino di Portovaltravaglia,

240
615
060
510
H.2
-
-
1925
280
1695
1915
1916
Officina

220
16
Paventi Lire

al dom. eletto presso il proc. Avv. Giulio Moroni
in Varese Via Veratti 8 - Copia autentica del sue-
stese ricorso per Cassazione della sentenza del Tri-
bunale di Varese 18-24 luglio 1937, sottoscritte
dall'Avv. Francesco Garofalo e dall'Avv. Prof. Gino
Gerla, nonchè l'elenco degli atti e documenti e cer-
tificato di deposito di L. 301.=-, pure come sopra
sottoscritti.

Copia di quanto sopra e di questo atto ho rimessa
e rilasciata ai suddetti Signori.

Quanto al Sig. Bassi Cav. Celestino di Portoaltra-
vaglia, al dom. eletto presso il Proc. Avv. Giulio
Moroni in Varese Via Veratti 8, ivi parlando con

*l'esperto del suo domicilio Sig. us
Giovanni Foschioli per l'istrumento ed i documenti
esenti*

CHIARAVALLI CARLO
COMMESSE GIUDIZIARIO
P. TRIBUNALE VARESE

Chiaravalli

F. Garofalo

Roma, 8 luglio 78

Caro Caldara,

Il ricorso Ditta Bianchi ^{oggi si è discusso} contro
Celestino Bassi. Ho discusso per
il ricorrente l'avv. Garafolo che
ha presentato una memorietta
che ti mando.

S. P. M. ha chiesto il
rigetto del ricorso ed ho
ragionato di credere che la
Corte abbia ~~seguito~~ deciso
conformemente.

Saluti cordiali.



Avv. EMILIO CALDARA
 Avv. EMILIO CALDARA
 PR...
 MILANO (1) Telef. 57.052
 Via Priv. Siracusa N. 3

3746/57

ORIGINALE

V. con fine

IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]

Avanti d'Escolli. R. CORTE DI CASSAZIONE del REGNO

adesso data l'anno CONTRORICORSO a favore, coliboli, entrig

di BASSI cav. CELESTINO residente in Milano ed eletto

divamente domiciliato in Roma piazza della Libertà

presso S.E. Lion. avv. Ivano Bonomi, dal quale è

representato e assistito in unione all'avv. Emilio

Caldara di Milano, per procura in calce, contro

la ditta BIANCHI GIOVANNI di Lusa persona di

BIANCHI ALDO ed ELDA e CARNEVALI GIUSEPPINA, elettiva

mente domiciliati in Roma via Virgilio Orsini N. 19

presso l'avv. Francesco Garofalo.

in punto: i prefessi annullamento della sentenza

18-24 luglio 1937-IV- del R. Tribunale di Varese.

Il capo della sentenza denunciata, che i ricorrenti

si investono con due motivi di cassazione e sfoggio

di dottrina e giurisprudenza, è questo: "Dichiara

interamente compensate le spese dei due giudizi di

primo e di secondo grado nei confronti della ditta

attrice, del Bassi e del Sironi, comprese le compe

tenze di procuratore e l'onorario di avvocato".

Ciò è giudicato in ordine all'appello del chiama

to in garanzia Sironi. Poi la sentenza, giudicando

in ordine all'appello degli attuali ricorrenti Bian

ATTI DEL RESIS

Avv. Via Roma

Repertorio N. FH

...	11
...	9 -
...	135
...	-
...	-
...	2 -
...	1250
...	1/20
...	0 21
...	5

1185 / 1013/35

Indici e sig.





Presentato off.
 10 GEN. 1933 Anno XVI
*in delega in
 calle -*
Barley

chi, lo faccoglie in massima e, rinviando la causa al
 primo giudice, delega a questo di pronunciarsi anche
 sulle spese del giudizio di appello. Ma, nel caso in
questo, di più chiaro, e di più logico. Ma i rigorrenti
hanno voluto confondere e metterla in contraddizio-
ne le due cose; solo dopo avere scritto quattro pagi-
ne di motivi, hanno aggiunto: "Qualora la pronuncia di
"compensazione dovesse interpretarsi come limitata al-
"le sole spese cagionate dalla partecipazione del Siro-
"ni e dai suoi appelli, resterebbe pur sempre ferma, an-
"che per questa parte limitata, il resto prime moti-
"vo: difetto di motivazione".
 Non chiara proprio bisogno di alcun lavoro, di in-
 terpretazione per leggerli nel dispositivo della sen-
 tenza che la compensazione era limitata alle spese de-
 rivanti dalla partecipazione del Sironi alla causa e
 dei suoi appelli. Non resta, quindi, che da vedere se la
 sentenza su questo punto difetti di motivazione.
 E' norma e pressa costante che la motivazione può
 emergere dal complesso della sentenza. Ma nel caso
 concreto ciò che doveva eliminare ogni dubbio sul
 significato del dispositivo in ordine alle spese
 è proprio la larga motivazione, con cui la sentenza
 ha trattato gli appelli del Sironi, che ha respinto
 per considerazioni di diritto non prospettate dalle

controparti. Se a questo punto il Tribunale avesse
scritto quello che opportunamente è scritto dopo
l'esame dell'appello Bianchi circa le spese, compari-
sando le prime e demandando al primo giudice di pro-
nunciarsi sulle seconde, né la parte avversa avreb-
be trovato a ridire. Perciò non sembra ammissibile
che abbia a censurare la sentenza solo perché la mo-
tivazione si trova un po' più lontana dalla conclusione.

D'altra parte, è evidente che i signori Bianchi
avrebbero dovuto essere paghi che il Tribunale defe-
risca il giuramento d'ufficio, anziché al Bassi, proprio
a loro cui incombava l'onere della prova e che posso-
no impunemente giurare qualsiasi cosa sulla cognizio-
ne avuta a mezzo d'altri. E, se la proporzione deve
avere qualche importanza nell'applicazione del di-
ritto, il loro ricorso è giudicato.

Per questi motivi il controricorrente Bassi

chiede e conclude

che il ricorso della ditta Bianchi Giovanni venga
respinto con tutte le conseguenze di legge, compresa
la condanna nelle spese a favore del resistente.

Milano, 3 gennaio 1938-XVI-

Clasino Bagni - avv. *Luigi Caldera* *Ad. Inamò* *Forneri*

Restino miei avvocati agli effetti della redazione,
presentazione e notifica del controricorso e di tut-

controparti. Se a questo punto il Tribunale avesse
scritto quello che opportunamente è scritto dopo
l'esame dell'appello Bianchi circa le spese, compen-
sando le prime e demandando al primo giudice di pro-

parte avversa avrebbe
sembra ammissibile
ma solo perché la mo-
lontana dalla conclusione

N. 139

14.10-
Li 10 GEN. 1938 193

Il Sig. Avv.

Caldara



ha pagato per diritto di chiamata nella causa

tra *Bassi* e *Bianchi*

L'Ufficiale Giudiziario

L. *14/10*

... e loro per incoscienza e onere della prova e che posso-
no impunemente giurare qualsiasi cosa sulla cognizio-
ne avuta a mezzo d'altri. E, se la proporzione deve
avere qualche importanza nell'applicazione del di-
ritto, il loro ricorso è giudicato.

Per questi motivi il controricorrente Bassi
chiede e conclude

che il ricorso della ditta Bianchi Giovanni venga
respinto con tutte le conseguenze di legge, compresa
la condanna nelle spese a favore del resistente.

Milano, 2 gennaio 1938-XVI-

Cesario Bassi avv. *Luigi Caldara* *Ad. Franco Bonanni*

Esso mi è avvocato agli effetti della redazione,
presentazione e notifica del controricorso e di tut-

Avv. EMILIO CALDERA
Avv. M. CALDERA
PROF.
MILANO Tel. 56.533
Via Priv. Stacusa N. 3

ORIGINALE

to il relativo giudizio di Cassazione, S. E. Lion. avv.
Ivanco Bonifadi Roma e Lion. avv. Emilio Galdata di
Milano, con tutte le facoltà di legge e d'uso ed ele-
zione di domicilio in Roma presso S. E. Lion. Ivanco
Bonifadi, in piazza della Libertà N. 4.

Celestino Bassi

con attestato vera la firma qui sopra apposta del sig.
cav. Celestino Bassi, diq. ...



28 - XII
ad ...

Ad istanza del Sig. Bassi cav.

Celestino, elettivamente domiciliato rappresentato e
difeso come sopra.

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario della Corte di Cassazione
del Regno ho notificato il suesposto, contro il corso, alla

Itta Bianchi Giovanni di Luino, in persona o
Bianchi Aldo d'Elde e Carnesoli Suseffina

mediante consegna di copie simili, una per
ciascuno, nel loro domicilio eletto in Roma V. Virgi-

niò Orsini 18 presso l'avv. Francesco Profato e mano di
Lettin. Margherita addetta alla casa del domiciliatario, nella

riamente assente. = Roma 08 Gennaio 1938. XVI.

IL COPISSO AUTORIZZATO

L'Ufficiale Giudiziario della Corte di Cassazione

Allegato Mercurio



Alfonsi



Roma, li 22 LUG. 1938 Anno 1938 - Anno

**CORTE DI CASSAZIONE
DEL REGNO**

In esecuzione delle disposizioni regolamentari
partecipo alla S. V. che questa Corte, con sentenza
pubblicata oggi, ha rigettato il

CANCELLERIA

LR M
AFFARI CIVILI

recorso

Aut. 2608

AVVISO

di pubblicazione di sentenza
nella causa

*Ant. Bianchi
c.
Barn*

La invito ad effettuare, entro venti giorni da
oggi, il pagamento della tassa di registro e di quella
speciale di bollo, direttamente all'Ufficio del Regi-
stro atti giudiziari di Roma, e di curare, dopo
aver adempiuto a tale formalità, il ritiro dalla Can-
celleria degli atti di causa e la liquidazione del de-
posito della carta bollata per la redazione della sen-
tenza.

Ill.mo

Sig. Avv. *Francesco Pauli*

S. E. Franco Pisoni

Pisoni

IL CANCELLIERE

Pauli

A. J. Boeue